

Pubblicato il 03/08/2026

N. 06225 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 02033/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2033 del 2026, proposto da C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Di Ienno, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 33;

contro

AREACOM - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Vivenda S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Innova S.p.A. e Dussmann Service S.r.l., non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 540/2025, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vivenda S.p.a. e di Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2026, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

FATTO e DIRITTO

1. – Con determinazione dirigenziale n. 415 del 20 dicembre 2022, l'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (di seguito, *breviter*, AREACOM), in qualità di Soggetto Aggregatore regionale, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in cinque lotti territoriali, per l'affidamento del servizio di ristorazione per le Aziende Sanitarie delle Regioni Abruzzo e Molise, per un valore complessivo a base d'asta pari a €104.866.801,17 oltre IVA, da aggiudicarsi all'offerta recante il miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di 80 punti all'offerta tecnica e 20 punti all'offerta economica.

All'esito delle operazioni di gara svoltesi nel corso del 2024, la procedura è stata aggiudicata con Determina n. 238 dell'11 dicembre 2024, con attribuzione del Lotto 1 a Innova S.p.A., dei Lotti 2 e 3 a Vivenda S.p.A. e dei Lotti 4 e 5 a Dussmann Service S.r.l..

2. – Tali esiti sono stati impugnati dal Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa (qui di seguito, *breviter*, C.N.S.) innanzi al T.A.R. per l'Abruzzo – L'Aquila deducendo plurimi vizi afferenti allo svolgimento delle operazioni di gara, con particolare riferimento all'attività della Commissione giudicatrice e al sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte.

3. – Con sentenza n. 271 del 9 aprile 2025, il T.A.R. per l'Abruzzo ha accolto parzialmente il ricorso disponendo l'annullamento dei processi verbali di ammissione e valutazione delle offerte redatti dalla Commissione giudicatrice, l'annullamento dei conseguenti provvedimenti del RUP di verifica dell'anomalia delle offerte e l'annullamento della determinazione n. 238/2024 di aggiudicazione della procedura di gara.

4. – All'esito dell'attività di rivalutazione delle offerte, la Commissione ha attribuito i relativi punteggi e il RUP ha effettuato la verifica sia della congruità delle offerte sospettate di anomalia sia della rispondenza al disciplinare di gara della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici da proporre come aggiudicatari confermando integralmente l'esito della precedente aggiudicazione annullata con la già richiamata sentenza n. 271/2025, di talché, con determinazione del Direttore Generale n. 153 del 13 agosto 2025, l'AREACOM ha aggiudicato il lotto 1 a Innova s.p.a., i lotti 2 e 3 a Vivenda s.p.a. e i lotti 4 e 5 a Dussmann Service s.r.l..

5. – C.N.S., classificatasi seconda per i lotti 1 e 3, sesta per il lotto 2 e quarta per i lotti 4 e 5, ha nuovamente impugnato tali esiti in prime cure deducendo la mancata richiesta di conferma della validità delle offerte e delle garanzie, in violazione del paragrafo 11.1 del Disciplinare di gara; l'illegittima riconvocazione della medesima

Commissione giudicatrice; la mancata reiterazione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità da parte dei commissari; l'inesistenza di una reale e autonoma rinnovazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte e, infine, l'illegittimità del metodo di nomina della Commissione giudicatrice rispetto al Regolamento auto-adottato dalla Stazione Appaltante.

6. – Il T.A.R. per l'Abruzzo (L'Aquila), da un lato ha dichiarato irricevibile la quinta doglianza volta a censurare il metodo di nomina della Commissione giudicatrice designata con determinazione del Direttore Generale n. 382 del 4 dicembre 2023 atteso che l'obbligo di rinnovazione della prima pronuncia ha interessato, in via conformativa, il solo segmento procedurale relativo alla valutazione delle offerte. Dall'altro lato, ha respinto il gravame nel merito sulla scorta delle seguenti *rationes decidendi*.

6.1. – Quanto all'omesso interpello degli operatori economici circa la persistente validità delle relative offerte, premettendo che la previsione di un termine di vincolatività delle offerte è dettata nel solo interesse degli operatori economici, il primo giudice ha ritenuto che, in assenza dell'interpello da parte della stazione appaltante e di espresse manifestazioni di volontà dei concorrenti di segno contrario, deve affermarsi la perdurante efficacia delle offerte pervenute, oggetto della “*rinnovata integrale valutazione*” disposta dal T.A.R. con la sentenza n. 271 del 9 aprile 2025.

6.2. – Relativamente alla riconvocazione della Commissione giudicatrice nella medesima composizione, il T.A.R. ha osservato che, in assenza di un obbligo, di fonte legale o giudiziale, di provvedere alla nomina di una nuova commissione giudicatrice, la stazione appaltante ha correttamente interpretato e applicato l'art. 77, co. 11 d.lgs. n. 50/2016, atteso che la riconvocazione della medesima Commissione per la rinnovazione della fase di valutazione delle offerte è coerente con i principi di economicità, di efficacia e di tempestività dell'azione amministrativa.

6.3. – Quanto alla mancata rinnovazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, non se ne rinverrebbe alcuna prova in atti giacché dal verbale dell'11 agosto 2025 si evince che il RUP ha effettuato delle nuove valutazioni di congruità delle offerte presentate dagli operatori economici collocatisi in cima alle graduatorie di merito redatte per i lotti 2, 3, 4 e 5, mentre, in applicazione dell'art. 97, co. 3, secondo periodo, d.lgs. n. 50/2016, ha escluso la sospetta anomalia delle offerte presentate per il lotto 1, siccome in numero inferiore a tre. La società ricorrente non ha, d'altro canto, proposto specifiche censure afferenti al merito dei chiarimenti resi dagli operatori economici o dei rinnovati giudizi attestanti la congruità e l'attendibilità delle offerte sottoposte a verifica di anomalia.

7. – Il Consorzio Nazionale Servizi ha gravato in appello, previa istanza sospensiva, la prefata decisione affidando l'impugnazione ai seguenti motivi.

7.1. – *“Errore di giudizio. Erronea declaratoria di irricevibilità del quinto motivo di ricorso. Erronea interpretazione dell'effetto conformativo della sentenza n. 271/2025. Violazione del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Travisamento dei presupposti di fatto”*.

La declaratoria di irricevibilità della censura concernente la composizione della Commissione sarebbe erronea poiché la riedizione integrale della fase valutativa avrebbe riaperto il segmento procedimentale rendendo nuovamente sindacabili le modalità con cui l'organo valutativo è stato nominato e ha operato.

7.2. – *“Errore di giudizio. Incongrua ed erronea valutazione in merito alla violazione della lex specialis, più nel dettaglio dei paragrafi 11.1 e 16.1 del disciplinare di gara. Violazione dell'art. 32, comma 4 del d.lgs. 50/2016. Violazione del principio di autovincolo. Travisamento dei presupposti di fatto. Illogicità manifesta. Violazione dei principi di par condicio e buon andamento ex art. 97 Cost..”*

A mente del paragrafo 11.1 del disciplinare di gara l'appellante soggiunge che, una volta che la Stazione appaltante si era auto-vincolata, attraverso la *lex specialis*, a

subordinare la prosecuzione della procedura alla conferma espressa della validità delle offerte, non avrebbe potuto disapplicare – come invece ha fatto - tale regola in sede di riedizione della gara.

7.3. – “Errore di giudizio. Incongrua ed erronea valutazione della sentenza nella parte in cui ha respinto il secondo e il terzo motivo di ricorso (parr. 5–5.7). Violazione dell’art. 77 d.lgs. 50/2016. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento ex art. 97 Cost.. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 77 del d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.P.R. 62/2013. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della legge di gara. Omessa pronuncia su motivo decisivo. Violazione dell’art. 112 c.p.c.. Travisamento dei presupposti”.

Secondo la tesi dell’appellante, l’Amministrazione, determinandosi nel senso di riconvocare la medesima Commissione che aveva già valutato le offerte pervenute, avrebbe di fatto violato il principio di segretezza delle offerte nell’ambito delle procedure di gara aggiudicate al miglior rapporto qualità-prezzo. Inoltre, la circostanza che l’operato dei Commissari fosse stato annullato dal Giudice Amministrativo e contestualmente deferito alla valutazione dell’autorità giudiziaria penale, costituiva, a detta dell’appellante, una importante ragione di convenienza tale da imporre l’astensione o, quanto meno, una rinnovata dichiarazione da sottoporre alla Stazione appaltante per le conseguenti determinazioni.

In altre parole, l’omessa rinnovazione delle dichiarazioni e la mancata valutazione da parte della Stazione appaltante della situazione sopravvenuta avrebbero determinato un vizio genetico dell’attività valutativa, poiché la Commissione avrebbe operato senza che fosse previamente verificata la permanenza delle condizioni di indipendenza richieste dall’ordinamento.

7.4. – *“Errore di giudizio. Incongrua ed erronea valutazione in merito alla violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e dell’art 21 del disciplinare di gara. Travisamento dei presupposti di fatto. Illogicità e contraddittorietà”*.

L’appellante stigmatizza che dal verbale dell’11 agosto 2025 emergerebbe *per tabulas* che per i lotti 2 e 3, assegnati a Vivenda, e per i lotti 4 e 5, assegnati a Dussman, la Stazione appaltante non avrebbe compiuto alcuna autonoma valutazione di congruità, limitandosi a richiamare integralmente il carteggio istruttorio del 2024, ossia proprio quegli atti che la sentenza aveva annullato.

7.5. – *“Errore di giudizio. Omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.. Omessa verifica dei requisiti di partecipazione attualizzati al 2025. Incongrua e inadeguata valutazione della intervenuta violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 85 e 86 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 22 del disciplinare di gara. Difetto assoluto di istruttoria”*.

Secondo la prospettazione dell’appellante, come emergerebbe dal verbale di verifica amministrativa del 12 agosto 2025, la Stazione appaltante non avrebbe svolto una nuova ed autonoma verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici primi in graduatoria, limitandosi a richiamare le verifiche già effettuate nell’ottobre 2024, nell’ambito della precedente fase procedimentale, integralmente annullata dalla sentenza n. 271/2025.

Tale asserita omissione della verifica aggiornata avrebbe determinato un difetto assoluto di istruttoria, essendo stata disposta l’aggiudicazione senza un effettivo accertamento della permanenza dei requisiti di partecipazione alla data della nuova determinazione che, in effetti, almeno in capo a uno degli operatori aggiudicatari, avrebbe determinato l’esclusione (segnatamente, secondo la ricostruzione dell’appellante, sarebbe sopravvenuta *in itinere* una causa di esclusione a carico di Dussmann in guisa da determinarne l’espulsione dalla procedura).

8. – Si è costituita nel giudizio di appello AREACOM - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la committenza che ha resistito diffusamente nel merito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame atteso che l'appellante avrebbe dedotto vizi di violazione e/o elusione del giudicato che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante l'azione di ottemperanza.

Si è costituita, altresì, Vivenda s.p.a., una delle società controinteressate, che ha parimenti svolto motivate difese per la reiezione del gravame per inammissibilità o, comunque, infondatezza.

9. – In occasione della trattazione cautelare alla camera di consiglio del 26 marzo 2026 la parte appellante ha rinunciato alla domanda cautelare a fronte dell'abbinamento al merito della trattazione.

Espletato lo scambio di memorie difensive *ex art. 73 cod. proc. amm.*, la causa è stata discussa all'udienza pubblica del 9 giugno 2026 e, successivamente, trattenuta in decisione.

10. – Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di rito per il canone decisorio della ragion più liquida dacché l'appello si appalesa infondato nel merito per quanto si espone dappresso.

11. – Il primo motivo non può trovare l'adesione del Collegio poiché appare non condivisibile assumere che l'ordine giudiziale di rinnovazione della valutazione sortisca come effetto processuale anche la rimessione in termini per contestare la composizione della Commissione: tale preclusione processuale si è chiaramente cristallizzata al decorrere del naturale termine decadenziale e non può più essere riesumata artatamente dall'appellante per allargare il perimetro del *thema decidendum* non diligentemente coltivato secondo le ben note scansioni processuali.

11.1. – In particolare, il *decisum* di annullamento del primo giudizio è inequivocabile nel delimitare la portata della pronuncia: “*l'annullamento dei (soli) atti di gara della Commissione giudicatrice indicati in epigrafe alla lettera b) (processi verbali di*

ammissione e valutazione delle offerte), e dei conseguenti provvedimenti del RUP di verifica dell'anomalia delle offerte e la conseguente determina n. 238/2024 del Direttore Generale di AREACOM di aggiudicazione della gara di che trattasi di cui alla lettera a) mentre deve essere respinta la domanda di annullamento degli atti in epigrafe indicati alla lettera c), ossia i provvedimenti con cui sono stati approvati gli atti di gara e gli atti di gara stessi (Bando, Disciplinare e suoi allegati, Capitolato Tecnico e suoi allegati), con l'effetto che, come affermato dalla sentenza del Tar Basilicata citata da parte resistente, l'accoglimento delle censure sopra esaminate impone alla stazione appaltante una rinnovata integrale valutazione delle offerte pervenute" (v. T.A.R. per l'Abruzzo, n. 271/2025).

Ne discende che l'atto di nomina della Commissione – la determinazione n. 382 del 4 dicembre 2023 - non è stato affatto interessato dal cono di effetti annullatori del primo giudicato, indi esso deve restare fermo e impregiudicato con inesorabile tardività di ogni censura tesa surrettiziamente a rimetterlo in discussione.

12. – Il secondo profilo di censura è inconferente.

12.1. – Il paragrafo 11.1 del Disciplinare di gara stabiliva testualmente che *“l'offerta vincola il Concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara”*.

La previsione del disciplinare si colloca nel solco della disciplina positiva di cui all'art. 32, co. 4 d.lgs. 50/2016, poi ripresa dall'art. 17, co. 4 d.lgs. n. 36/2023, alla cui stregua *“L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di*

mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine". Tale previsione è chiaramente dettata nell'esclusivo interesse degli offerenti di tal che questi sono gli unici legittimati a farla valere in caso di inosservanza, potendosi desumere, per converso, dal loro silenzio la persistenza dell'interesse alla partecipazione *per facta concludentia*. Tale approdo esegetico è limpidamente enunciato dalla pacifica giurisprudenza amministrativa secondo cui *"la ratio della disposizione del bando, così come quella di legge, relativa ad un termine di 180 giorni è mantenere ferma l'offerta per tutto il periodo di presumibile durata della gara, e non di limitare nel tempo la validità o, meglio, l'efficacia dell'offerta, non corrispondendo certamente tale limitazione ad un interesse dell'amministrazione, con l'effetto che le offerte, una volta scaduto il termine di validità opposto in ossequio alle disposizioni degli atti di gara non possono, in assenza di una univoca manifestazione di volontà in tal senso da parte degli interessati, considerarsi private di efficacia"* (Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2020, n. 6989).

12.2. – Milita vieppiù nel senso della carenza di alcun interesse giuridicamente rilevante in capo all'odierna appellante rispetto al peculiare profilo censorio in esame la consolidata giurisprudenza che afferma saldamente l'applicabilità del principio di invarianza del calcolo delle medie nella procedura e per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte contemplato dall'art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 (che riproduce la disposizione dell'art. 38, co. 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, inserita dall'art. 39 del d. l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114) *"non soltanto in presenza di criteri di aggiudicazione automatici, come quello del "minor prezzo", per i quali sia previsto, anche ai fini della determinazione della soglia di anomalia, il "calcolo di medie" (cfr. art. 97 del Codice), ma anche nelle ipotesi di criteri rimessi alla valutazione discrezionale della commissione valutatrice, come nel caso della "offerta economicamente più vantaggiosa", le quante volte (come*

nel caso che debba procedersi, in base al disciplinare di gara, secondo il metodo del c.d. confronto a coppie) la formazione della graduatoria sia condizionata dal meccanismo di “normalizzazione” del punteggio conseguito da ciascun concorrente, attraverso il confronto parametrico con quello dell’offerta migliore, che è alterato dalla modifica della platea dei concorrenti da confrontare attraverso la rideterminazione di valori medi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2019, n. 4789)” (così Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 2020, n. 2257).

Ne discende che, a tutto voler concedere, anche l’estromissione su base volontaria dalla procedura evidenziale in esame non avrebbe sortito effetti ai fini del calcolo delle medie e della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pur col metodo del confronto a coppie prescritto dal disciplinare di gara.

In conclusione, la mancata conferma della validità delle offerte si appalesa alla stregua di censura del tutto formalistica e priva di alcun punto di caduta sostanziale di tal che deve essere respinta.

13. – Venendo alla terza doglianza, essa deve essere parimenti disattesa.

13.1. – Come condivisibilmente statuito dal giudice di prime cure, la sentenza n. 271 del 9 aprile 2025 ha ordinato alla stazione appaltante di procedere alla rinnovazione delle operazioni di valutazione delle offerte, a causa di una serie di omissioni riscontrate nei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, senza nulla disporre in merito alla composizione della Commissione che avrebbe dovuto rivalutare le offerte.

Sul versante normativo, val la pena osservare che l’art. 77, co. 11 d.lgs. n. 50/2016 applicabile *ratione temporis* prevede che “*in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione*”.

13.2. – Orbene, la giurisprudenza formatasi sotto il vigore di tale disposizione, poi trasfusa pressoché invariata nell'art. 93, co. 6 del nuovo codice dei contratti pubblici, ancorché non univocamente, ha ritenuto insussistente un principio generale di immodificabilità della Commissione giudicatrice, ma al contrario ha affermato il mero riconoscimento da parte del Legislatore alla stazione appaltante della possibilità di mantenere, per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, la medesima Commissione giudicatrice per le attività susseguenti all'annullamento, anche giurisdizionale, dell'aggiudicazione, non escludendo tuttavia la possibilità di diverse determinazioni da parte del Giudice o della stessa Amministrazione: *“infatti, in presenza di talune ipotesi di necessità, il singolo membro può e deve anzi essere sostituito proprio per non aggravare oltre misura l'azione amministrativa legata alla ripetizione della procedura competitiva”* (Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2022, n. 7446).

Orbene, nel caso di specie, la convocazione della Commissione in diversa composizione non era imposta né dalla statuizione giudiziale – non essendo stato peraltro dedotto *ab origine* alcun vizio concernente la composizione della Commissione -, né da alcuna disposizione di legge o di gara; inoltre, non ricorrevano neanche ragioni di cogente opportunità o di acclarata incompatibilità per procedere alla sostituzione dell'organo valutativo.

Restano, infatti, affermazioni meramente apodittiche sguarnite da alcun supporto documentale le congetture circa le possibili cause di incompatibilità sopravvenute a carico dei Commissari di gara e circa la presunta violazione del principio di segretezza delle offerte: sotto il primo profilo, la censura rasenta l'inammissibilità per l'irriducibile tasso di astrattezza e ipoteticità non essendo comprovato in atti l'avvio di alcuna indagine penale a loro carico, mentre sotto il secondo angolo visuale l'inammissibilità discende ancor più nitidamente dalla mancata proposizione di un autonomo e distinto profilo di censura concernente la violazione del principio di

segretezza in seno al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, laddove il riferimento a tale principio è operato solo in chiave rafforzativa dell'esigenza astratta della nomina incondizionata di una nuova Commissione giudicatrice.

Per tali concorrenti ragioni, il motivo di appello deve essere respinto.

14. – Vanno parimenti respinte sia la quarta sia la quinta censura, esaminabili unitariamente.

14.1. – Ad avviso del Collegio, non risulta condivisibile invocare il travolgimento degli atti istruttori per ipotizzare il vizio a carico degli esiti della rinnovazione della valutazione delle offerte come tenta strenuamente la difesa della società appellante: come già visto dianzi, il *decisum* scaturente dalla pronuncia n. 271/2025 è limpido nel disporre l'annullamento dei soli “*atti di gara della Commissione giudicatrice indicati in epigrafe alla lettera b) (processi verbali di ammissione e valutazione delle offerte), e dei conseguenti provvedimenti del RUP di verifica dell'anomalia delle offerte*”. Indi, gli effetti annullatori hanno investito i soli atti a valenza provvedimento o decisoria – processi verbali di ammissione e valutazione delle offerte e provvedimenti in ordine all'anomalia delle offerte - lasciando invece impregiudicati gli atti istruttori endoprocedimentali.

Di conseguenza, in sede di riedizione del potere la Commissione ha ritenuto di avvalersi dei precedenti apporti istruttori secondo un ragionevole canone di economicità e di conservazione degli atti giuridici, rinnovando la propria valutazione in piena autonomia, come si evince dal piano tenore testuale del verbale della seduta dell'11 agosto 2025.

14.2. – Per le medesime ragioni va disattesa la quinta e ultima censura poiché l'attività di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici primi in graduatoria era già stata effettuata nell'ottobre 2024, nell'ambito della precedente fase procedimentale, e diversamente da quanto asserito dall'appellante, non è stata investita dal cono degli effetti annullatori della sentenza n. 271/2025.

Ad ogni buon fine, l'Amministrazione ha rimarcato che la verifica dei requisiti amministrativi è stata effettuata *ex novo* in capo ai proposti aggiudicatari individuati all'esito della nuova istruttoria come evincibile dal verbale finale del 12 agosto 2025.

15. – Tutto ciò considerato, l'appello deve essere conclusivamente respinto in quanto infondato.

16. – La peculiarità delle questioni sollevate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Angelo Roberto Cerroni

IL PRESIDENTE

Michele Corradino

IL SEGRETARIO